

TI_GERICHTE 10.2005.15 vom 28. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.15

FR: TI_GERICHTE 10.2005.15 du 28 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2005.15 del 28 giugno 2005

Erwägungen

E. 1

Il Procuratore pubblico rimprovera come detto all'imputato di avere infranto la legge federale sugli stupefacenti, per avere venduto un grammo di cocaina " in data imprecisata nel corso del 1996 ", così come di denuncia mendace, per avere accusato un terzo di avere trafficato 600-1500 g di cocaina, ritrattando poi le sue dichiarazioni. Onde l'adempimento, secondo il magistrato inquirente, dei requisiti oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 19 n. 1 LStup e del crimine sancito dall'art. 303 n. 1 CP.

E. 2

Il difensore proclama invece l'innocenza del prevenuto. Rileva anzitutto la prescrizione dell'azione penale per il delitto alla legge federale sugli stupefacenti. Sottolinea in secondo luogo – riguardo alla denuncia mendace – che l'imputato non aveva intenzione di far aprire un procedimento penale contro il denunciato (procedimento che del resto era già in corso) e lamenta per finire che la falsità delle accuse non è mai stata attestata in una decisione formale, sia essa di proscioglimento, d'abbandono o di non luogo a procedere.

E. 3

Per quel che concerne il delitto di cui all'art. 19 n. 1 LStup, l'infrazione ascritta all'imputato risale a una " data imprecisata nel corso del 1996 " (decreto d'accusa, pag. 1 punto 1). Ne discende che l'azione penale si è estinta per prescrizione – secondo l'art. 70 lett. c in vigore dal 1° ottobre 2002, più favorevole all'imputato – al più tardi il 1° gennaio 2004, prima cioè che il Procuratore pubblico emanasse il decreto d'accusa. L'imputato deve quindi essere prosciolto dall'addebito (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, v. DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4).

E. 4

Riguardo al secondo capo d'imputazione, l'art. 303 n. 1 cpv. 1 CP reprime con la reclusione o con la detenzione chiunque denunci all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale. Il reato di denuncia mendace presuppone fra l'altro che l'autore agisca allo scopo di far avviare un'inchiesta penale, ciò che implica – a sua volta – l'assenza di un procedimento già in corso nei confronti del denunciato (cfr. Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Berna 2002, pag. 493 n. 7 e pag. 495 n. 17 con richiami di giurisprudenza; v. anche Cassani, *Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale*, vol. 9, Berna 1996, n. 22 seg. ad art. 303 CP). L'infondatezza delle accuse, d'altro canto, deve per principio essere sancita da un giudizio di assoluzione, o quanto meno da una decisione di non luogo o di abbandono, pronunciata dall'autorità in favore della vittima della denuncia mendace (Corboz, op. cit., pag. 494 n. 15 con riferimenti; Cassani, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP).

E. 5

In concreto l'imputato, stando al decreto d'accusa, ha "denunciato all'autorità _____ come colpevole di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale di polizia 21.10.1996 [act. 40, allegato I/7, risposta n. 6] che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11. 1996 [act. 16, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto] ; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo Magistrato, il 25.02.1997 [act. 37, pag. 2]". Dal profilo soggettivo, il prevenuto ha agito, sempre secondo il Procuratore pubblico, sapendo la vittima innocente e allo scopo di provocare contro di lei un procedimento penale. Se non che, dagli atti istruttori risulta che il denunciato si trovava già in carcere preventivo nel mese di settembre del 1996 – prima cioè che l'imputato proferisse qualsivoglia accusa nei suoi confronti – per il medesimo traffico di stupefacenti (cfr. in particolare act. 40, verbale _____ allegato II/16). Questi aveva invero riconosciuto un'attività illecita meno grave rispetto a quella addotta dal suo accusatore, ma non risulta che l'autorità inquirente abbia per ciò solo limitato il procedimento. Tant'è che l'arresto successivo alle accuse proferite dall'imputato, avvenuto il 21 gennaio 1997 (cfr. in particolare act. 40, rapporto allegato II/1 e relativo verbale allegato II/2), non ha comportato nessuna promozione o estensione dell'accusa.

E. 6

Dato quanto precede, non si può certo concludere che l'accusato – sulla cui conoscenza del procedimento in corso non v'è motivo di dubitare (cfr. del resto act. 40, allegato 5, domanda n. 31, e allegato 7, domanda n. 6) – abbia inteso provocare l'apertura o la ripresa di un'inchiesta nei confronti del denunciato, anziché limitarsi a favorire il procedimento già avviato per la medesima fattispecie (Corboz, op. cit., pag. 495 n. 17). Invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale una qualsivoglia decisione che suggelli l'infondatezza delle accuse proferite dall'imputato (Corboz, op. cit., pag. 494 n. 15; Cassani, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP). Donde il proscioglimento dell'interessato anche dal secondo capo d'imputazione, per difetto delle relative condizioni oggettive e soggettive, con oneri a carico dello _____ (art. 9 cpv. 4 CPP). Per questi motivi, visti _____ gli art. 19 n. 1 LStup; 70 e 303 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo _____ ai quesiti posti come segue: proscioglie ACCU 1 dalle accuse di infrazione alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n. 1 LStup, e di denuncia mendace, art. 303 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 4146/2004 del 6 dicembre 2004; carica le spese allo _____; le parti _____ sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.